

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.**

Proposto dal **Dott. Federico Mannini** (C.F. MNNFRC67L24F839V), nato a Napoli, il 24 luglio 1967, residente in Cologno Monzese (MI), via Papa Giovanni XXIII, n. 25 (CAP 20093), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maurizio Zoppolato (C.F. ZPPMZP67L13F205S; PEC: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, via Properzio n. 5 (fax: 02.8051733), nonché al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, giusta delega allegata al presente atto (**All. A**);

- *Ricorrente* -

*contro*

l'**Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore Generale;

- *Amministrazione intimata* -

*e nei confronti di*

**Alessio Baldi** (C.F. BLDLSS74A30D969G);

**Francesco De Simone** (C.F. DSMFNC74C28D086O);

**Giovanrosa Nazzareno** (C.F. GVNNZR65T21G756G);

- *Controinteressati* -

*per l'annullamento, previa sospensione, o in subordine*

*previa adozione delle misure cautelari ex art. 55, comma 10, c.p.a.,*

- del provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024, avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle

*Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)” (doc. 1), nonché dei relativi allegati (doc. 1 bis e doc. 1 ter), **nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria;***

- del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «*non dover provvedere in merito alle istanze pervenute*» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli **del ricorrente (doc. 2);**

- nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “*concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, **nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata (doc. 4);**

*e per l’accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a.*

alla documentazione richiesta dal Dott. Mannini e non fornita dall’Agenzia delle Entrate, e cioè il verbale della seduta della commissione di valutazione in cui sono stati valutati i titoli del ricorrente e la relativa scheda di valutazione, previa declaratoria di illegittimità del diniego tacito opposto dall’Ente.

\*\*\* \*\*

**FATTO**

\*\*\* \*\*

1. Con Bando n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso «*per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio (doc. 4).

Il bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 100 punti per i titoli, e di

100 punti per la prova orale, con graduatoria calcolata in base al punteggio totale riportato da ciascun candidato.

\*

2. In data 3 dicembre 2010, il Dott. Federico Mannini ha presentato domanda di partecipazione al concorso (**doc. 5**), dichiarando di essere in possesso dei seguenti titoli accademici, previsti al punto b) dell'art. 3, comma 6, del Bando:

- 1) Laurea in Giurisprudenza;
- 2) Laurea in Scienze Politiche;
- 3) Diploma di maturità classica.

Non essendo materialmente in possesso della documentazione originale relativa alla Laurea in Scienze Politiche, in quanto conseguita il giorno prima della presentazione della domanda, ha indicato la sussistenza del titolo nell'elenco dei titoli allegato alla domanda di partecipazione, la quale recava l'indicazione che le dichiarazioni erano rilasciate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

\*

3. Il concorso ha avuto un iter particolarmente travagliato, con un lungo contenzioso già sul bando, che ne ha paralizzato lo svolgimento per un lungo periodo.

Il procedimento si è infine sbloccato solo nel 2021.

\*

4. Con avviso del 25 gennaio 2021, la Direzione Centrale Risorse Umane ha comunicato al Dott. Mannini che la Commissione valutatrice aveva attribuito ai titoli presentati 0,025 punti e dunque che alla Laurea in Scienze Politiche erano stati attribuiti 0 punti.

In data 13 aprile 2021, il Dott. Mannini ha svolto la prova orale del concorso, conseguendo un punteggio pari a **71,16/100 punti**.

\*

5. Con avviso n. 173327 del 30 giugno 2021 (**doc. 6**), l’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria di merito del concorso (**doc. 6 bis**) e il Dott. Mannini ha appreso di essersi collocato al **262° posto** della graduatoria, con un punteggio pari a **71,185/200 punti**.

La graduatoria è stata successivamente rettificata, ma senza che vi fossero mutamenti per la posizione del Dott. Mannini.

\*

6. Nonostante fosse evidentemente illegittima la mancata valutazione della Laurea in Scienze Politiche, il Dott. Mannini ha deciso di non proporre ricorso perché, anche con una nuova valutazione dei titoli, la sua posizione in graduatoria non sarebbe mutata significativamente.

\*

7. Sennonché anche la graduatoria è stata oggetto di numerosi ricorsi, ad esito dei quali, con sentenze nn. 14858 e 14859 del 14 novembre 2022, il TAR Lazio ha annullato il verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 e la graduatoria finale del concorso, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, facendo salvi i punteggi conseguiti nella prova orale.

Inoltre, con altre sei sentenze, il TAR Lazio è intervenuto sulla attribuzione di punteggi limitatamente a soli sei candidati.

Le due sentenze del TAR che hanno annullato l’intera graduatoria sono state appellate dall’Agenzia delle Entrate, ma sono state infine confermate dal Consiglio di Stato con sentenze 6237 e 6238 del 26 giugno 2023.

\*

8. In esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (**doc. 7**) l’Agenzia ha disposto la nomina di una nuova Commissione, affinché provvedesse *«ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati»*.

Con verbale n. 2 del 4 ottobre 2023 (**doc. 8**), la nuova Commissione ha rideterminato i punteggi da attribuire ai titoli, incrementando «*di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione*», salvo per la categoria di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del Bando, in quanto già valutata dalla precedente Commissione con il punteggio massimo attribuibile.

\*

9. Una volta appresa la rinnovazione della valutazione dei titoli, attraverso la nomina della Nuova Commissione, il Dott. Mannini ha presentato Commissione una istanza di riesame (**doc. 9**) dei titoli di studio allegati alla domanda di partecipazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

\*

10. Con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024 (doc. 1), l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova graduatoria, nella quale il Dott. Mannini si è classificato **286° posto**, con un punteggio totale di **71,3725/200**.

Con istanza di accesso presentata in data 15 gennaio 2024, il Dott. Mannini ha chiesto l'ostensione dei verbali relativi alla valutazione dei titoli da lui presentati e della relativa scheda di valutazione, della domanda di partecipazione nonché delle schede di valutazione dei candidati collocati dalla posizione 235 alla posizione 252 della graduatoria (**doc. 10**).

Con nota n. 50999 del 21 febbraio 2024 (**doc. 11**), l'Agenzia ha consegnato al ricorrente copia della domanda, il verbale n. 2 del 4 ottobre 2023, il verbale n. 6 del 27 novembre 2023 e le schede di valutazione dei candidati collocati tra la 235° e la 252° posizione, **ma non il verbale della seduta in cui sono stati valutati i suoi titoli e la relativa scheda di valutazione.**

Comunque, già con la ricezione dei suddetti documenti, il ricorrente ha appreso che la Commissione non aveva provveduto sulle istanze di riesame, nell'assunto che tale compito non rientrasse tra le competenze attribuitele con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8

novembre 2023 (**doc. 12**); e quindi che la Commissione si era limitata a moltiplicare il punteggio attribuito in precedenza per il coefficiente di 8,5. Inoltre, da un controllo incrociato tra il punteggio attribuito con la nuova graduatoria, il punteggio attribuito all'orale e i criteri di valutazione individuati nel verbale n. 2 del 4 ottobre 2023, il ricorrente ha dedotto che la Commissione non aveva valutato la Laurea in Scienze Politiche, probabilmente perché non allegata in originale o in fotocopia autenticata ma solamente indicata nel *curriculum*.

\*

**11.** Come si è accennato, la Commissione ha elevato significativamente i punteggi attribuibili ai titoli di studio e professionali; con l'effetto che, qualora fossero stati considerati i titoli invece scartati dalla Commissione, il Dott. Mannini avrebbe conseguito 8,5 punti per la Laurea in Scienze Politiche; per un totale di **79,8725 punti**, anziché 71,3725.

Tale punteggio avrebbe consentito al Dott. Mannini di ricollocarsi nella graduatoria al **176° posto** anziché al 286° posto, ovvero appena al di sotto della graduatoria dei vincitori.

\*

**13.** Già alla luce di quanto precede, l'operato della Commissione relativo al diniego tacito all'istanza di accesso e alla rivalutazione dei titoli appare illegittimo, onde si invoca l'intervento di codesto ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, per le seguenti ragioni in

\*\*\* \*\*

### **DIRITTO**

\*\*\* \*\*

#### **PREMESSA: SULL'INTERESSE A RICORRERE**

Come anticipato, il ricorrente si è classificato al 286° posto in una graduatoria destinata a premiare 175 vincitori; dunque, è idoneo ma non

vincitore.

Senonché il ricorrente si è posizionato così in basso nella graduatoria a causa della mancata valutazione da parte della Commissione di un titolo da lui presentato con domanda di partecipazione.

Infatti, se la Commissione avesse attribuito al Dott. Mannini il giusto punteggio per la Laurea in Scienze Politiche, egli avrebbe potuto collocarsi appena una posizione al di sotto della graduatoria dei vincitori e quindi a sua volta divenire vincitore in caso di rinuncia anche di un solo concorrente.

Ciò premesso, al fine di prevenire dubbi e anticipare eccezioni, può procedersi nella esposizione dei motivi di censura degli atti gravati.

\*\*\* \*\*

**D.P.R. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE**

***I.a) L'illegittimità del rifiuto di considerare l'istanza di riesame del ricorrente***

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, codesto ecc.mo TAR Lazio ha accolto il ricorso di un concorrente che lamentava la mancata valutazione da parte della Commissione di alcuni titoli, perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì solamente dichiarati nel *curriculum vitae*. In particolare, la pronuncia ha sancito che la Commissione fosse tenuta a valutare i titoli dichiarati nel *curriculum* con espresso riferimento all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in quanto il documento presentava la sottoscrizione del concorrente e l'assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In esecuzione di tale pronuncia, la nuova Commissione ha quindi provveduto a rivalutare i titoli presentati dal suddetto concorrente.

In tal quadro, il ricorrente ha presentato una esplicita richiesta di riesame anche della propria posizione: come anticipato, in occasione della prima valutazione, il ricorrente non aveva ottenuto punteggio per un titolo (la Laurea in Scienze Politiche), nonostante fosse dichiarato nel *curriculum* e nell'elenco titoli allegato alla domanda di partecipazione, con apposita dichiarazione sostitutiva e con tutte le formalità del caso.

Senonché la Commissione ha rifiutato di operare tale nuova valutazione, nell'assunto che *«l'ambito del suo mandato, come esteso giusto provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 396028 dell'8 novembre 2023, contempla unicamente l'esecuzione delle sei sentenze definitive»* rese da codesto ecc.mo TAR e dunque *«di non dover provvedere in merito alle istanze pervenute»* (verbale n. 6 del 27 novembre 2023, doc. 2).

Tale motivazione appare evidentemente erranea.

**Anzitutto**, tra i compiti attribuiti alla Commissione dal Direttore dell'Agenzia con provvedimento precedente vi era la generale *«rivalutazione dei titoli»* (doc. 9, prot. n. 311834 del 7 settembre 2023); dunque la Commissione avrebbe dovuto sia ricalibrare i punteggi sulla base dei nuovi criteri stabiliti, sia rivalutare nel merito tutti i titoli presentati.

Si tratta di un compito appunto generale, inerente l'intera procedura di valutazione. Sicché, quand'anche l'incarico abbia espressamente prescritto la rivalutazione dei sei ricorrenti vittoriosi, non era certo esclusa una valutazione di quegli altri concorrenti che hanno manifestato di trovarsi nella medesima situazione.

**Inoltre**, l'attività della Commissione non riguardava solo la (ri-)attribuzione dei punteggi per i titoli, ma anche una nuova definizione dei criteri di assegnazione dei punteggi "a monte" della valutazione dei titoli; tanto che i

punteggi attribuibili per i titoli in questione risultano moltiplicati per 8,5. Tal essendo il compito affidatole, appare evidentemente illogico che la Commissione abbia, per un verso, rettificato i punteggi da attribuire ai vari titoli per tutti i concorrenti, così modificando i criteri di valutazione originari; ma nel contempo, per altro verso, abbia riconsiderato solo i titoli relativi ai concorrenti che avevano ottenuto una pronuncia favorevole, e non di quelli in situazione assolutamente identica che non avevano però all'epoca proposto ricorso.

**Infine**, secondo un criterio sostanziale che non deve mai mancare in un concorso pubblico, appare erronea la pretesa della Commissione di non considerare allo stesso modo le posizioni di concorrenti nella medesima situazione documentale, attribuendo punteggi premianti solo ad alcuni e non ad altri, che pure avevano presentato istanza di riesame.

Il tutto, senza considerare che, a distanza di anni dalla presentazione della documentazione da parte dei concorrenti, e con tutti i cambiamenti intercorsi da allora nell'approccio giurisprudenziale e amministrativo alle eventuali irregolarità nella presentazione, una nuova valutazione compiuta oggi impone di prendere in considerazione anche le istanze di riesame/autotutela di quei documenti che all'epoca non furono considerati ma che oggi devono essere ammessi.

Il che pare essere avvenuto nei confronti di almeno un altro / un'altra concorrente, il/la quale risulterebbe aver ottenuto la correzione della valutazione dei titoli prima dell'adeguamento del punteggio. Sul punto, ci si riserva indicazione più precisa, allorché l'Agenzia delle Entrate avrà prodotto in giudizio, come dovuto, tutti i documenti afferenti al concorso.

Tutto quanto precede vale a maggior ragione nel caso del Dott. Mannini, che non solo ha dichiarato i titoli sia nel *curriculum* sottoscritto sia nell'elenco titoli, ma ha accompagnato a tale indicazione apposita dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

\*

### ***I.b) Violazione dell'art. 3 del Bando***

L'art. 3, comma 7, del Bando ha disposto che i titoli e i documenti oggetto di valutazione dovevano essere «*presentati in originale o anche in fotocopia purché, in questo ultimo caso, accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*».

Si suppone che in pretesa applicazione di tale disposizione, la Commissione non abbia valutato la Laurea in Scienze Politiche, attribuendo dunque a tale titolo 0 punti, in quanto il concorrente avrebbe autocertificato il possesso dei titoli (doc. 3 *bis*).

Senonché, nel Bando non è affatto previsto che in caso di mancata allegazione del titolo originale, ovvero di fotocopia autocertificata, il relativo titolo non avrebbe ottenuto punteggio.

Infatti, **il Bando ha disposto che i titoli non sarebbero stati valutati esclusivamente in due ipotesi:**

- a) mancata sottoscrizione del *curriculum vitae*: «*l'omissione delle firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum*» (art. 3, comma 7, del Bando);
- b) mancata produzione della fotocopia della carta di identità a corredo dell'autocertificazione: «*la sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da allegare alle fotocopie delle pubblicazioni e dei lavori, **deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potrà essere valutata***» (ancora art. 3, comma 7, del Bando).

Nella specie, il *curriculum* era stato sottoscritto e l'autocertificazione era

accompagnata da fotocopia della carta d'identità; dunque, i titoli presentati dal Dott. Mannini erano pienamente valutabili.

La Commissione avrebbe quindi operato in evidente **contrasto con le disposizioni del Bando**, e dunque la valutazione mancata valutazione del titolo presentato dal Dott. Mannini appare illegittima.

\*

***I.c) Violazione dell'art. 18 della Legge 241/1990 e dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000***

Del resto, il bando non avrebbe potuto legittimamente subordinare il punteggio di un titolo di studio alla presentazione dell'originale o di copia autenticata del documento, vanificando l'autocertificazione.

Con sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, pronunciata in relazione alla prima graduatoria di merito, codesto ecc.mo TAR ha giudicato che «*il sistema della lex specialis, con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” [...] richiama[va] espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni*» e dunque trovavano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 241/1990 e nel D.P.R. 445/2000.

Tali disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso, o in possesso di altre amministrazioni (dell'art. 18, comma 2, della Legge 241/1990) e che sono tenute «*ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47*» (art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione relativa al possesso di un “titolo di studio” rientra, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera m) del D.P.R. 445/2000, tra le informazioni che l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio mediante dichiarazione sostitutiva.

La Commissione avrebbe dovuto dunque non solo tener conto dell'autodichiarazione circa il possesso dei titoli da parte del ricorrente, ma addirittura acquisire d'ufficio le informazioni ivi contenute.

Al più, laddove la Commissione avesse ritenuto le dichiarazioni del ricorrente erranee o incomplete avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Ciò anche considerato che ormai da tempo, coerentemente con i principi di buona fede e correttezza, è ammesso il soccorso istruttorio *«qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili»* (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759; Consiglio di Stato, V, 22 novembre 2019, n. 7975 e 21 novembre 2022, n. 10241).

In quest'ottica, la disposizione del Bando che prevede l'allegazione dei titoli in originale o in copia dichiarata appare in contrasto con la disciplina dell'autocertificazione.

La Commissione avrebbe dunque dovuto interpretare l'art. 3, comma 7, del Bando in maniera conforme a tali disposizioni, considerando i titoli dichiarati con autocertificazione come "idonei", per poi sottoporli ad una valutazione di merito.

D'altro canto, una diversa interpretazione del Bando sarebbe in contrasto con *«la ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte»* ([TAR Lazio, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227](#)) e con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione che devono informare l'azione amministrativa.

Alla luce di quanto precede, appare evidente che la valutazione della Commissione è stata adottata in violazione delle norme sull'autocertificazione per due ordini di ragioni:

- 1) in primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto considerare come idonei i titoli autocertificati dal ricorrente per il semplice fatto che la disciplina sulle autocertificazioni permette di comprovare il possesso di titoli di studio tramite dichiarazione sostitutiva, senza che sia necessario esporre il titolo originale o fotocopiato;
- 2) secondariamente, prima di considerare “non valutabile” il titolo, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al concorrente di regolarizzare la sua posizione tramite soccorso istruttorio.

\*

## **II. ISTANZA DI ACCESSO, AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/1990**

Come premesso in fatto (punto 10), l’Agenzia delle Entrate ha illegittimamente trasmesso al ricorrente soltanto parte della documentazione, ma non la scheda di valutazione del Dott. Mannini e il verbale con cui è stata disposta la valutazione.

Non vi è alcun dubbio che tali documenti rivestano la massima importanza per il ricorrente e che la mancata ostensione frustrerebbe in modo grave il suo diritto di difesa.

A mente dell’art. 22 della legge 241/1990, l’accesso agli atti della pubblica amministrazione è sempre permesso qualora il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Nella specie, non vi è alcun dubbio che il ricorrente abbia un tale interesse ad avere accesso alla documentazione richiesta: l’accesso era volto ad ottenere le schede che avrebbero concesso al Dott. Mannini di verificare se fosse o meno corretta la valutazione che la Commissione aveva effettuato sui titoli da lui presentati.

Il tutto, a maggior ragione se si considera che l’Agenzia ha consegnato al ricorrente le schede di valutazione dei concorrenti posti in una migliore posizione in graduatoria.

Aggiungasi che secondo il costante orientamento in materia «*sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili*» (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 13 luglio 2022, n. 11050; TAR Roma, Lazio, sez. II, 10 dicembre 2019, n. 14140).

Alla luce di quanto precede, l’Agenzia avrebbe dovuto consegnare al Dott. Mannini tutta la documentazione richiesta, senza eccezioni.

Il Dott. Mannini è pertanto costretto a formulare istanza *ex art.* 116 per l’integrale accesso alla documentazione richiesta e ad insistere per l’integrale acquisizione di tutti i documenti menzionati, con riserva di motivi aggiunti una volta esaminata la documentazione oggetto di istanza.

\*

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIONE E IN SUBORDINE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 10, C.P.A.**

Da quanto precede emerge la sussistenza del *fumus* del presente ricorso.

Per quanto riguarda il *periculum*, l’irreparabilità del pregiudizio discende dalla possibilità che, nelle more del giudizio, operi lo scorrimento che consenta l’assunzione dei dipendenti collocati oltre il 175° posto; assunzione a cui il ricorrente avrebbe titolo nell’auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso.

Si creerebbe una situazione di fatto incompatibile con la tutela azionata, e tale da comprometterne il risultato. In proposito, pare appena il caso di evidenziare che l’accoglimento del ricorso non comporta automaticamente la caducazione del contratto di lavoro stipulato da un controinteressato che precluda l’assunzione del ricorrente; tanto che la sentenza rischierebbe di risultare priva di effetto utile, o quantomeno dar luogo ad assunzione solo

dopo un lungo e ulteriormente pregiudizievole lasso di tempo.

D'altro canto, l'accoglimento della presente istanza consentirebbe, per un verso, il mantenimento dello *status quo* rispetto all'ipotesi di scorrimento della graduatoria; e per altro verso, la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente anche nelle more del giudizio, verificando se effettivamente questi (in ipotesi di accoglimento del ricorso) abbia titolo per aspirare ad assunzione al verificarsi anche solo di una rinuncia.

Aggiungasi che altri interessati potrebbero proporre ricorso, per ragioni affini; il che rende ancora più problematiche le conseguenze dell'eventuale esecuzione degli atti gravati nelle more del giudizio.

Si chiede dunque, in via principale, di disporre la sospensione degli effetti della graduatoria con esclusivo riguardo alle ipotesi di rinuncia dei vincitori, differendo il c.d. "scorrimento" all'esito del presente giudizio.

In via di estremo subordine, si chiede che si voglia quanto meno disporre la celere fissazione di udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 CPA.

\*\*\*

#### **IV. ISTANZA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Dato l'oggetto del presente ricorso e gli effetti che l'auspicato accoglimento del gravame produrrebbe su un numero elevato di soggetti (non solo i 175 vincitori, ma anche i classificati a ridosso del 175° posto che aspirano allo scorrimento in caso di rinuncia), appare opportuno che l'atto introduttivo sia notificato a tutti i classificati nella graduatoria approvata con provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024.

Tuttavia, considerato l'elevato numero di soggetti, la notificazione del ricorso risulterebbe particolarmente gravosa.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare, ai

sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, se del caso indicandone le modalità, ovvero individuando altra e diversa forma di pubblicazione.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, il **Dott. Federico Mannini**, *ut supra*, conclude affinché codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- l'Ill.mo Signor Presidente del TAR Lazio voglia autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami, attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero indicando le modalità di notificazione;

- codesto Ill.mo TAR, *contrariis rejectis*, voglia così giudicare:

- **in sede cautelare:** disporre la sospensione degli effetti della graduatoria con esclusivo riguardo alle ipotesi di rinuncia dei vincitori, differendo il c.d. "scorrimento" all'esito del presente giudizio; **in via subordinata**, disporre la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; in ogni caso, previa audizione del sottoscritto difensore in Camera di Consiglio;
- **ai sensi dell'art. 116 c.p.a.:** previa fissazione di apposita Camera di Consiglio, ordinare all'Agenzia delle Entrate di consegnare al Dott. Mannini il verbale della seduta in cui è stata effettuata la valutazione dei suoi titoli e la relativa scheda di valutazione, previa declaratoria di illegittimità del diniego sinora opposto all'istanza del ricorrente;
- **nel merito:** dichiarare illegittimi e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in parte qua; nonché ordinare all'Agenzia delle Entrate di riformare la graduatoria definitiva rivalutando

correttamente i titoli allegati dal ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi, anche per la fase cautelare, nonché comunque con rifusione del contributo unificato.

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che il contributo unificato versato ammonta a € 325,00.

Si producono i seguenti documenti:

All. A) Procura alle liti;

doc. 1) Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 1 *bis*) Allegato A) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 1 *ter*) Allegato B) al Provvedimento n. 5284 dell'11 gennaio 2024;

doc. 2) verbale n. 6 del 27 novembre 2023;

doc. 3) verbale n. 5 del 9 ottobre 2023;

doc. 4) Bando del concorso;

doc. 5) Domanda di partecipazione;

doc. 6) Avviso n. 173327 del 30 giugno 2021;

doc. 6 *bis*) Graduatoria;

doc. 7) Provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023;

doc. 8) Verbale n. 2 del 4 ottobre 2023;

doc. 9) Istanza di valutazione dei titoli del 29 settembre 2023;

doc. 10) Istanza di accesso del 15 gennaio 2024;

doc. 11) Nota n. 50999 del 21 febbraio 2024;

doc. 12) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 396028 del 8 novembre 2023.

Roma, 11 marzo 2024

(Avv. Maurizio Zoppolato)